

Regolamento

Istituzione del marchio De.C.O.
Denominazione Comunale di Origine

INDICE

Art. 1 -Finalità

Art. 2 – Istituzione del Registro De.C.O. -Marchio

Art. 3 -Iscrizione nel Registro

Art. 4 – Commissione

Art. 5 -Utilizzo del marchio De.C.O.

Art. 6 -La struttura organizzativa

Art. 7 -Iniziativa comunale

Art. 8 -Le tutele e le garanzie

Art. 9 -Le attività di coordinamento

Art. 10 -Promozione di domande di registrazione ufficiale

Art. 11 -Norme finali

Art. 1 Finalità

1. Il Comune individua, ai sensi dell'art. 3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs.18/08/2000 n.267 ed ai sensi dell'art. 2 dello Statuto, tra i propri principi fondamentali la possibilità di tutelare e valorizzare il patrimonio storico, culturale e ambientale del proprio territorio, anche con la valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune
2. Il Comune, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della legge, comportano l'affermazione sostanziale del principio di valorizzazione del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro alimentari e artigianali riferite a quei prodotti che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico;
3. In particolare l'azione del Comune si manifesta in direzione:
 - a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge, al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità, attraverso l'istituzione di un albo comunale delle produzioni agro-alimentari e di un registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine);
 - b) dell'assunzione, nella fattispecie di prodotti agro alimentari, che a motivo del loro consistere culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti, di iniziative di valorizzazione per le quali il Comune si avvale della struttura organizzativa di cui all'art. 6 del presente regolamento per gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge;
 - c) di promuovere o sostenere iniziative esterne anche attraverso interventi finanziari, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio e di ricercare forme di sponsorizzazione da parte di Enti, soggetti singoli ed associati, a favore delle associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni e delle attività agro alimentari e che non abbiano alcun fine di lucro;
 - d) di rilasciare un marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) al fine di attestare l'origine del prodotto oltre alla sua composizione e la sua produzione secondo apposito disciplinare. Il marchio è di esclusiva proprietà comunale.

Art. 2 Istituzione del Registro De.C.O.

Viene istituito presso il Servizio Attività Economiche un apposito registro, denominato Registro De.C.O. – Denominazione Comunale di Origine, per tutti i prodotti tipici del Comune di Santarcangelo nel settore agro alimentare.

Con proprio provvedimento, la Giunta Comunale approverà il marchio De.C.O., definendone forma e contenuto

Art.3 L'iscrizione nel Registro

1. Le richieste di iscrizione nel registro De.C.O. possono essere proposte da chiunque abbia interesse e/o d'ufficio anche dal Comune.

2. Le istanze per l'attribuzione della De.C.O. devono essere corredate da una adeguata documentazione in carta libera, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo, e comunque da ogni informazione ritenuta utile ai fini dell'iscrizione; la Giunta Comunale approverà i disciplinari di produzione che saranno vincolanti per la concessione della De.C.O.

3. Sulla ammissibilità della iscrizione nel registro della De.C.O. si pronuncia una apposita Commissione, nominata dalla Giunta Comunale, disciplinata dal successivo art.4. La Commissione predisporrà una scheda identificativa del prodotto necessaria all'iscrizione nel registro De.C.O. ovvero il motivato diniego di iscrizione. La Giunta comunale con propria deliberazione approva la scheda identificativa del prodotto e ne dispone l'iscrizione nel registro De.C.O. Il relativo termine procedimentale è fissato in giorni 90, secondo le modalità previste dall'apposito regolamento comunale.

4. Il Comune si riserva la facoltà di subordinare l'iscrizione al Registro De.C.O. a condizioni particolari quali la destinazione del prodotto, in via preferenziale, al mercato locale o altre forme finalizzate a radicare le iniziative sul territorio e garantire maggiormente la tipicità.

Art. 4 Commissione

La Commissione di cui al precedente art. 3, comma 3 è composta da:

- Sindaco o da un suo delegato, in qualità di presidente;
- n.1 esperto del settore agro-alimentare;
- n.1 esperto del settore gastronomico locale.

Funge da segretario il responsabile del procedimento o suo delegato. Il presidente potrà eventualmente nominare un consulente, scelto tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o esperienza, in relazione alla specifica tipologia di prodotto.

Art. 5 Utilizzo del marchio De.C.O.

1. Il Comune di Santarcangelo, proprietario del marchio De.C.O. può avvalersi dello stesso in ogni occasione ritenga ciò utile ed opportuno.

2. L'utilizzo del marchio De.C.O. è gratuito.

3. Chiunque produca e commercializzi prodotti agro alimentari iscritti nel registro De.C.O. deve presentare istanza, su apposito modello di domanda, all'Amministrazione comunale per ottenere la concessione per l'utilizzo del marchio De.C.O. Ai fini della tracciabilità, il produttore che cede a terzi per la successiva vendita o trasformazione il prodotto De.C.O., deve comunicare al Comune il nominativo dell'acquirente ed il quantitativo del prodotto De.C.O. ceduto.

4. Entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza completa in ogni sua parte, il responsabile del procedimento comunica al richiedente il rilascio della concessione, ovvero il diniego motivato della stessa.

Art.6 La struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa comunale a cui viene attribuita la competenza in ragione degli adempimenti previsti dal presente regolamento è individuata all'interno del Servizio Attività Economiche.

2. Il responsabile del Settore di riferimento disporrà con proprio atto la necessaria organizzazione, ai sensi del regolamento degli uffici e dei servizi.

Art. 7 Iniziativa comunale

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti di cui ha disponibilità la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. Il Comune individua le forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.
3. Il Comune incoraggia, ai fini di tutela De.C.O., forme di collaborazione con tutti i soggetti interessati alle attività agro alimentari di cui al presente regolamento, anche attraverso le forme associative previste dalla normativa in materia.

Art. 8 Le tutele e le garanzie

I diritti e gli interessi pubblici derivanti da espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, sono tutelati e garantiti dal Comune perché connessi agli interessi di cui agli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 .

Art. 9 Le attività di coordinamento

Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, attua mediante i propri organi di governo -Giunta comunale e Sindaco -forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro alimentari.

Art. 10 Promozione di domande di registrazione ufficiale

Il Comune per propria iniziativa o su proposta di organizzazioni di produttori interessati o degli organismi di cui ai precedenti articoli, sussistendo le condizioni previste dalle legge, promuove la presentazione da parte dei soggetti previsti dalla vigente normativa comunitaria, al Ministero delle Politiche Agricole ed alla Regione, della domanda di registrazione ai fini della protezione della denominazione di origine protetta o della indicazione geografica protetta o della attestazione di specificità, dei prodotti agricoli ed alimentari e delle zone di produzione degli stessi.

1. Il Comune sostiene la presentazione della domanda provvedendo per conto ed a nome dei soggetti interessati alle procedure amministrative ed alle documentazioni occorrenti ed a seguire il procedimento durante le fasi previste dalla legge.

Art. 11 Norme finali

1. Il presente regolamento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e dell'art. 10 delle disposizioni preliminari al codice civile, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua ripubblicazione all'albo Pretorio comunale.